

# **COMUNE di ACUTO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO ED ALBO DEI COMPOSTATORI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 16 del 22 giugno 2020**

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento .....  | 3 |
| Art. 2 – Definizioni .....   | 3 |
| Art. 3 – Il compostaggio nel territorio del Comune .....                                 | 3 |
| Art. 4 – Albo Compostatori .....   | 4 |
| Art. 5 – Iscrizione all’Albo Compostatori .....  | 4 |
| Art. 6 – Utenze aventi diritto .....   | 4 |
| Art. 7 – Rifiuti compostabili .....  | 5 |
| Art. 8 – Rifiuti non compostabili .....  | 5 |
| Art. 9 – Attività di compostaggio e distanze dai confini .....                           | 5 |
| Art. 10 – Riduzione Tassa Rifiuti .....  | 7 |
| Art. 11 – Altre facilitazioni .....  | 7 |
| Art. 12 – Rispetto dell’impegno, cancellazione d’ufficio dall’Albo dei Compostatori..... | 7 |
| Art. 13 – Rinnovo iscrizione all’Albo Compostatori.....                                  | 7 |
| Art. 14 – Recesso dall’Albo Compostatori.....  | 7 |
| Art. 15 – Decadenza dalla riduzione tassa rifiuti .....                                  | 8 |
| Art. 16 – Organizzazione dell’Albo.....  | 8 |
| Art. 17 – Formazione e accertamento .....  | 8 |
| Art. 18 – Controlli, sanzioni e cancellazioni dall’Albo Compostatori .....               | 8 |
| Art. 19 – Autocertificazione quantitativi .....  | 9 |
| Art. 20 - Norme transitorie.....   | 9 |

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero. Il Regolamento disciplina, altresì, la relativa riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella pratica del compostaggio stesso.

Le utenze che effettuano il compostaggio, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana, consentono, infatti, una riduzione dei costi associati alla raccolta, al trasporto e al trattamento/smaltimento finali, ed hanno diritto ad una riduzione della Tassa Rifiuti, secondo le previsioni di legge e nei modi previsti dal presente Regolamento.

## **Art. 2 - Definizioni**

- Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato.
- Compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost.
- Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- Compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici.
- Utenti: i soggetti iscritti al ruolo della tassa rifiuti e, pertanto, beneficiari del servizio di igiene urbana comunale di gestione dei rifiuti.

## **Art. 3 - Il compostaggio nel territorio del Comune**

L'Amministrazione comunale:

- Sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento mediante compostaggio dei rifiuti a matrice organica, prodotti sul territorio di propria competenza;
- Assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio;
- Premia la pratica del compostaggio effettuata mediante compostiere di proprietà, compostiere fornite dall'Ente, ovvero mediante l'utilizzo di compostiere di comunità, assicurando la riduzione della Tassa Rifiuti, facilitazioni o premialità che dovessero essere ritenute utili alle finalità di cui all'art. 1;
- Premia la pratica del compostaggio da parte delle utenze che conferiscono la propria frazione organica direttamente presso l'impianto di compostaggio comunale (compostiera elettromeccanica) [se realizzato], con la riduzione della Tassa Rifiuti e altre eventuali facilitazioni o premialità che dovessero essere ritenute utili alle finalità di cui all'art. 1.

## **Art. 4 – Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti, domestici e non domestici, che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche relativamente alle attività di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare i quantitativi di rifiuto organico gestiti mediante autocompostaggio, con compostaggio di comunità e attraverso impianto comunale, e per riconoscere alle stesse la riduzione della tassa comunale relativa ai rifiuti.

## **Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, secondo quanto previsto nel successivo art. 6, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso apposito modulo distribuito dall'Ufficio tecnico comunale o scaricabile dal Sito Comunale (Allegato 1 al presente Regolamento).

La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata via e-mail o PEC agli uffici competenti.

Nel caso specifico del compostaggio di comunità, vale la procedura di cui al D.M. 29/12/2016 n° 266.

A seguito dell'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori verrà assegnato a ciascun utente un numero identificativo. Tale numero consentirà il ritiro della compostiera fornita dall'Ente ovvero l'accesso all'impianto comunale di compostaggio.

## **Art. 6 – Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori sono tutti i soggetti che rappresentano utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi relativi alla Tassa Rifiuti.

Tali soggetti devono esplicitamente dichiarare:

- a) il numero di componenti del nucleo familiare (nel caso di utenze domestiche);
- b) la disponibilità per la fase di formazione e accertamento, nonché per l'attività di verifica e controllo, che il Comune deciderà di attuare;
- c) di effettuare, in modo continuativo ed esclusivo, il compostaggio dei propri rifiuti biodegradabili su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione/attività per cui si è utenza Tari, sui quali distribuire il compost prodotto, **ovvero** di conferire, in modo continuativo ed esclusivo, i propri rifiuti biodegradabili nell'impianto di compostaggio comunale, ove esistente.

Le utenze aderenti alla pratica del compostaggio rinunciano alla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica, e restituiscono al gestore i relativi contenitori. Tale restituzione è, in ogni caso, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti.

## **Art. 7 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti scarti/rifiuti:

- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the);
- b. gusci d'uova, penne di volatili;
- c. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche);
- d. paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e. fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorati, non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, e in piccola quantità);
- f. cenere di combustione di scarti vegetali;
- g. elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio) e non devono superare il 20 % ca. del totale dei rifiuti immessi nella compostiera.

È vietato l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

E', inoltre, vietato conferire nella compostiera l'olio di frittura.

È, altresì, raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di Raccolta comunale e, per nessun motivo, dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

Un elenco puntuale del materiale utilizzabile per il compostaggio è disponibile anche all'Allegato 2 del D.M. 266/2016.

## **Art. 8 – Rifiuti non compostabili**

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: *metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi* (vernici, batterie di autoveicoli), *sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate* (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), *tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.*

## **Art. 9 – Attività di compostaggio e distanze dai confini**

Per praticare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, le utenze devono avere la disponibilità di un'area verde sufficientemente ampia (minimo 100 mq) e possono utilizzare: composter statico pronto all'uso

(in polipropilene o altro materiale 100 % riciclabile) di proprietà o forniti dall'Ente, o compostiera elettromeccanica.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non si trovi all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Il compostaggio deve essere eseguito, preferibilmente in zona ombreggiata, per evitare una rapida ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, nonché priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido prodotto, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto, cosiddetto strutturante (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- d) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- e) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente il materiale (almeno una volta a settimana), per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- f) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- g) limitare il conferimento di eccessive quantità di scarti di carne, pesce e formaggio.

La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, e di almeno 10 m da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Nel caso di compostaggio di comunità, deve essere rispettata la distanza minima di 10 metri dagli altri fondi e di almeno 20 m da porte o finestre delle altrui abitazioni.

La pratica compostaggio (sia esso autocompostaggio o compostaggio di comunità) su aree nella disponibilità giuridica di più soggetti, è consentita nel rispetto delle previsioni del codice civile in materia di "uso della cosa comune".

Le utenze che decideranno di conferire la frazione organica presso l'impianto comunale di compostaggio (se realizzato), dovranno utilizzare il Sistema di Pesatura elettronica dell'organico conferito, posto all'ingresso

del centro di raccolta. Tale Sistema prevede il riconoscimento dell'utente/conferente, tramite dispositivi e procedure indicati dall'Ente.

Nel caso specifico del compostaggio di comunità, dovranno essere identificati il "Responsabile" e il "Conduttore" dell'impianto, e dovranno essere rispettate le modalità di gestione previste dal D.M. 29/12/2016 n° 266.

### **Art. 10 – Riduzione Tassa Rifiuti**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della Tassa Rifiuti, differenziata per le varie tipologie di compostaggio previste nel presente Regolamento. L'importo di tale riduzione è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione delle relative tariffe TARI.

### **Art. 11 – Altre facilitazioni**

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni e benefits a favore delle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 12 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori**

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti del nucleo familiare, il cambiamento del sito dove si effettua il compostaggio, il venir meno delle condizioni per praticare il compostaggio, ecc., devono essere comunicate, in carta semplice o via e-mail/pec, agli uffici competenti per la gestione dell'Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 13 – Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia e/o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone, naturalmente, la continuazione dell'impegno da parte dell'utenza nella pratica del compostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

L'aggiornamento materiale dell'Albo Comunale Compostatori sarà effettuata, annualmente, dagli uffici competenti, sulla base delle nuove domande pervenute, dell'esito delle verifiche effettuate, delle disdette inviate dalle utenze, e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 14 – Recesso dall'Albo Compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, da consegnare all'Ufficio tecnico comunale o da inviare via e-mail/pec, indirizzata agli uffici competenti per la gestione dell'Albo, indicante la data dalla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso (Allegato 2 al presente Regolamento). Sarà cura del personale che gestisce l'Albo Comunale Compostatori trasmettere la domanda di cancellazione all'ufficio TARI.

In tal caso, l'utente si impegna alla restituzione della compostiera fornita dall'Ente.

## **Art. 15 – Decadenza dalla riduzione tassa rifiuti**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori, a seguito di recesso così come previsto dall'art. 14, comporta la decadenza della riduzione della tassa annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 18 seguente, comporta la decadenza della riduzione della tassa annuale. In questo caso, è previsto anche il recupero dell'importo relativo al periodo contestato e la trasmissione all'ufficio competente per l'applicazione della TARI della copia del verbale di esito negativo dei controlli.

## **Art. 16 – Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e le attività ad esso connesse sono gestite dall'Ufficio tecnico comunale, in accordo con il Servizio Tributi.

## **Art. 17 – Formazione e accertamento**

Il Comune organizza attività di formazione per gli utenti che aderiscono alla pratica del compostaggio, attraverso:

- attivazione di iniziative formative, con modalità e procedure stabilite di volta in volta dall'Ente;
- sviluppo di materiale formativo e informativo.

Ai fini conoscitivi, il Comune potrà somministrare moduli e questionari di rilevazione, finalizzati ad accertare l'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio e la presenza di eventuali problemi/carenze da affrontare e risolvere.

## **Art. 18 – Controlli, sanzioni e cancellazioni dall'Albo Compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio, il Comune predispose controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio, e la corrispondenza a quanto autocertificato.

Detti controlli verificheranno anche l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati, con possibile riscontro fotografico.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, verrà rilasciato specifico avviso nella cassetta postale e, contestualmente, sarà inviata comunicazione tramite servizio postale e/o e-mail/pec. Nell'avviso in questione, verrà richiesto all'utente di contattare gli uffici competenti, entro 30 giorni, per concordare un appuntamento. Nel caso l'utente non adempia, ovvero risulti assente all'appuntamento concordato, si procederà d'ufficio alla cancellazione dello stesso dall'Albo e all'esclusione dalle riduzioni tariffarie vigenti per la durata del periodo di contestazione e al recupero del relativo importo.

Dei controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio secondo il presente Regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di 30 giorni.



Trascorso tale termine, ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo, a far data dal primo controllo; seguirà esclusione dalle riduzioni tariffarie vigenti per la durata del periodo di contestazione e il recupero del relativo importo.

Nel caso del compostaggio di comunità, valgono, specificatamente, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 266/2016.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste per l'errato conferimento dei rifiuti.

La cancellazione dall'Albo comporterà l'obbligo della restituzione della compostiera fornita dall'Ente.

Nel caso di avvenuta cancellazione dall'Albo Compostatori, l'utente potrà tornare a godere della riduzione della Tassa Rifiuti solo previa nuova iscrizione, con le modalità previste nel presente Regolamento.

### **Art. 19 - Autocertificazione quantitativi**

Ogni anno, entro la data del 31 gennaio, il titolare dell'iscrizione all'Albo comunale dei Compostatori, consegna ai competenti uffici il Modulo denominato **“Dichiarazione dei quantitativi di organico conferiti nella compostiera” (Allegato 3)** con cui comunica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le quantità dei rifiuti organici conferiti, relative all'anno solare precedente.

L'Ente potrà computare tali quantitativi nella raccolta differenziata, avvalendosi della seguente formula della DGR 501/2016 "Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata":

$$P C = \Sigma V c i * p s * 4$$

Dove: P C = peso del compostaggio (Kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m<sup>3</sup>;

$\Sigma V c i$  = volume totale delle compostiere assegnate dal comune in m<sup>3</sup>

4= numero massimo di svuotamenti annui

Nel caso del compostaggio di comunità, valgono, specificatamente, le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. 266/2016.

In carenza di tale documentazione, il Comune richiede l'invio dei dati entro il termine di 30 giorni, tramite servizio postale e/o e-mail/pec. Trascorso infruttuosamente tale termine, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo; seguirà l'esclusione dalle riduzioni TARI e il recupero dell'importo relativo al periodo di contestazione.

### **Art. 20 - Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa di settore.